

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1954

(32^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GIACOMETTI

INDICE

Disegni di legge:

« Disposizioni per l'estinzione di alcuni debiti dello Stato » (414) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 493, 497
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	496
BRACCESI, <i>relatore</i>	493
CORTI	496
FORTUNATI	496
RODA	495

« Provvidenze a favore dei comuni di Messina e Reggio Calabria » (423) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	485, 490, 491, 492
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	489, 492
DE LUCA LUCA	488
FORTUNATI	487, 490, 492
RODA	488
SPAGNOLLI	488
STURZO	486, 487, 488, 489, 492
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	485, 486, 487, 492

« Proroga del termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 24 maggio

1952, n. 610: Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi » (487) (D'iniziativa del deputato Gozzi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 492, 493
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	493
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	492

La seduta è aperta alle ore 11,15.

Sono presenti i senatori: Braccesi, Corti, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Pesenti, Roda, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Sturzo, Tomè, Trabucchi e Zotta.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Castelli e per il tesoro Arcaini.

BRACCESI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Provvidenze a favore dei comuni di Messina e Reggio Calabria » (423) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore dei comuni di Messina e Reggio Calabria », già approvato dalla Camera dei deputati.

TRABUCCHI, *relatore*. Come già ebbi ad accennare in una precedente seduta, il dise-

gno di legge in esame concerne provvidenze da erogarsi a favore dei comuni di Messina e Reggio Calabria, i quali, per ormai antica tradizione, continuano a sostenere che, in conseguenza del terremoto avvenuto 46 anni fa, hanno il bilancio in dissesto e che quindi debbono ottenere finanziamenti straordinari da parte dello Stato. L'attuale disegno di legge prevede un finanziamento di 500 milioni di lire annue, per cinque esercizi, da suddividersi proporzionalmente alla popolazione dei due Comuni.

Si è osservato anzitutto che mentre quei due Comuni non sono i soli ad aver avuto danni a causa del terremoto, soltanto quei due Comuni appare abbiano il bilancio in stato di grave dissesto. Abbiamo allora rinviato la discussione per fornirci di ulteriori più ampie notizie in merito. Le notizie che ho potuto raccogliere mi hanno portato alla conclusione che si tratta di due Comuni che hanno una finanza fuori del normale, e che non è possibile, neanche lontanamente, che, con il finanziamento disposto dal disegno di legge in esame, essi possano mettersi in regola. Probabilmente potranno riuscire solamente a pagare gl'impiegati.

Assumendo i dati dal preventivo 1953, trovo che il comune di Reggio Calabria preventivava, come entrate ordinarie effettive, 722.451.157 lire e, per il personale preventivava di spendere 748.504.720 lire, senza tener conto dei contributi. Questa sola spesa superava le entrate e questo ci chiarisce già la situazione. Naturalmente questo Comune non preventivava di spendere quasi niente per tutto il resto: solo 90 milioni per le strade, 166 per le spazzature, e 6 milioni per medicinali ai poveri. Nel 1953 ha preventivato un disavanzo di 829.626.881 lire. Accordando al comune di Reggio Calabria un contributo annuo di circa 220 milioni di lire, non facciamo altro che coprire una parte del suo disavanzo, senza risolvere il problema di fondo.

In situazione analoga si trova il comune di Messina. Le sue entrate effettive ammontavano secondo il bilancio preventivo 1953 ad un miliardo 493 milioni; si preventivava per il personale circa un miliardo, senza tener conto anche qui dei contributi. Vi è poi l'aggravante che questo Comune non sembra neppure curare l'accertamento e la riscossione delle im-

poste. È un Comune con 220 mila abitanti e preventivava di riscuotere 116 milioni di imposte di famiglia, 15 milioni di imposte sul bestiame... ed altrettanto per la tassa sui cani.

STURZO. Lei sa che il gettito dell'imposta del bestiame è basso perchè la campagna circostante non fa parte del comune di Messina.

TRABUCCHI, *relatore*. Il Comune comprende però anche una ventina di frazioni e si tratta, nel complesso, di un territorio lunghissimo.

Per l'I.C.A.P. si preventivava di riscuotere 101 milioni nel 1951, ridotti a 25 nel 1952 ed ancora, se pur meno, ridotti nel 1953. Si preventivavano poi solo un milione per imposta sul valore locativo, 3 milioni per l'imposta sulle patenti, 8 milioni per l'imposta di licenza mentre per l'imposta sui consumi si arriva a 500 milioni. Si preventivavano 110 milioni di imposta generale sull'entrata mentre si chiedeva di applicare la supercontribuzione del solo 25 per cento sull'imposta di consumo, del 100 per cento sul bestiame, il 200 per cento sui terreni e sui redditi agrari.

Dobbiamo accordare il contributo? Io non lo accorderei, almeno non lo accorderei per cinque anni perchè si tratta solo di un piccolo aiuto, mentre lo stato di dissesto in cui si trova la finanza di questi due Comuni esige un provvedimento particolare, per cercare di arrivare alla radice di tanto male. Continuando ad erogare questi contributi non facciamo altro che cullarci nella loro idea che il dissesto finanziario dipenda dal terremoto.

È anche interessante conoscere la situazione dei mutui contratti dai due Comuni. Il comune di Reggio Calabria aveva alla fine del 1952 mutui per un miliardo e 926 milioni e Messina per 2 miliardi 856 milioni; tutti mutui contratti in questi anni ed utilizzati per coprire il disavanzo e non per finanziare opere pubbliche.

Comunque, anche se approveremo il provvedimento, dovrà essere detto ben chiaro al Governo che con esso non facciamo che perpetuare una situazione anomala senza sanare veramente quei bilanci.

È infatti nostro dovere non sottacere la grave situazione finanziaria di questi due Comuni che, non sanata in radice, rappresenterà sempre un maggior peso per la finanza dello Stato, che a un certo momento dovrà intervenire in maniera risolutiva.

STURZO. Convengo con molte delle osservazioni fatte dall'onorevole relatore, ma debbo a mia volta fargli osservare che, per quanto riguarda la questione del personale, siamo stati noi che abbiamo provveduto ad aumentare gli stipendi del personale degli enti locali, con leggi dello Stato, ed al tempo stesso abbiamo impedito che il personale stesso potesse essere diminuito. Ciò rende difficile la situazione in entrambi i Comuni.

Per quanto poi riguarda i gettiti dei tributi, convengo che essi potrebbero essere aumentati, ma bisogna ricordare che questi due Comuni perdettero a causa del terremoto, le loro industrie e le loro grandi aziende. Specialmente Messina, che viveva in gran parte del porto, ha visto l'attività portuale trasferirsi a Catania e a Palermo, durante più di venticinque anni; poi il porto si è un po' ripreso, ma si trova tuttora in fase evolutiva. I grandi proprietari di Messina e di Reggio Calabria si trasferirono in altre località e si è venuta formando nelle due città una nuova classe industriale. È poi sopraggiunta la guerra, e tutti conoscono i danni che i bombardamenti hanno apportato a Messina, e non so se a Reggio Calabria sia accaduta la stessa cosa. Vi sono insomma in questi due Comuni condizioni estremamente difficili che rendono altrettanto difficile lo svolgersi di una finanza ordinata.

Lo Stato, che ha emanato dei provvedimenti per Roma e per Napoli, deve tener conto anche di tali situazioni. Approviamo quindi questo disegno di legge, di iniziativa governativa, che già ha ricevuto la sanzione dell'altro ramo del Parlamento.

TRABUCCHI, *relatore*. Il male è che il Governo crede di salvare la situazione con provvedimenti di questo genere.

STURZO. Il Governo non lo crede, ha dato semplicemente un aiuto, nè più nè meno.

Approvato il provvedimento, impegniamo il Governo a riesaminare la situazione dei due Comuni per vedere come essi possano ricostituire la loro finanza.

FORTUNATI. Ho avuto occasione di esprimermi in materia, quando fu discusso un provvedimento analogo a questo, quello cioè con il quale sono state accordate agevolazioni ai comuni di Gorizia e di Livigno. Altre ragioni giustificavano tale provvedimento, ma anch'esso fu in sostanza motivato da particolari situazioni locali.

Posi allora la questione generale della finanza dei Comuni, facendo presente che nel nostro Paese, per un complesso di circostanze storiche, e per fenomeni ed eventi eccezionali, si sono determinate situazioni ambientali, per cui molti Comuni non riescono a trovare nella situazione economica in atto, data la capacità contributiva dei cittadini, i mezzi indispensabili per far funzionare i servizi pubblici secondo criteri moderni. Di qui la necessità che si provveda in maniera organica e sistematica ad alleviare le condizioni di tali Comuni. Ciò naturalmente deve essere fatto senza pregiudizio delle autonomie comunali, senza cioè interferire sui modi di spesa, ma unicamente con riferimento alle condizioni oggettive dell'ambiente economico. Si dovrebbe tener conto del livello del reddito medio nazionale, e considerare Comuni « poveri » quelli che dispongono, ad esempio, solo di un reddito medio pari ad una metà di quello nazionale. Con provvedimenti analoghi a quello sottoposto al nostro esame non risolveremo mai il problema, anzi determineremo forme locali di inerzia, per cui certi amministratori non avranno più senso di responsabilità e di iniziativa. Purtroppo però provvedimenti come questo sono stati presi a favore di Comuni che avevano bisogno meno di Reggio Calabria e Messina. Quindi mi sentirei veramente perplesso nell'usare, nei confronti di Reggio Calabria e Messina, un metro duro e restrittivo, che non è stato usato nei confronti di altri Comuni. Sono state attuate provvidenze per Roma, e si è parlato allora delle esigenze della Capitale: ma se andassimo ad esaminare il bilancio di Roma, vedremmo che esso è forse in condizioni peggiori di quelle del bilancio di

Reggio Calabria e Messina. Allo stato dei fatti non possiamo che impegnarci ad esaminare a fondo tutta la questione, per trovare altri mezzi che non siano quelli dei contributi *una tantum*. Ho già detto che a mio giudizio i Comuni che si trovano molto al di sotto del livello medio del reddito nazionale dovrebbero ricevere un contributo dalla collettività, contributo da riesaminare poi anno per anno, perchè, via via che i servizi pubblici fondamentali migliorano si stimola tutto l'ambiente economico e nel corso del tempo possono, quindi, presentarsi situazioni più favorevoli.

Credo che in quest'ordine d'idee concorderà anche il collega Trabucchi, ma allo stato di fatto non ci resta che approvare il disegno di legge, perchè altrimenti il nostro voto avrebbe un sapore persecutorio nei confronti dei comuni di Messina e di Reggio Calabria.

STURZO. Concordo con le proposte fatte dal senatore Fortunati, e che potrebbero essere concretate in un ordine del giorno. Sarà opportuno però porre una condizione: e cioè che gli amministratori dimostrino di avere utilizzato al 100 per cento le attuali leggi tributarie.

RODA. Sono perplesso circa l'adozione di un provvedimento a favore dei comuni di Messina e Reggio Calabria, specialmente dopo aver preso conoscenza delle cifre esposte dall'onorevole relatore. In sostanza, quando noi avremo dato al comune di Reggio Calabria un contributo di 220 milioni, non avremo fatto altro che sanare il 25 per cento del suo *deficit* per il 1953, dato che esso supera gli 800 milioni. Buttiamo insomma delle somme in un pozzo senza fondo, senza risolvere niente.

Comunque ancora per una volta possiamo approvare il provvedimento purchè il vero problema non ci venga più posto in questo modo. Accordando sussidi di questo genere non facciamo altro che incoraggiare gli amministratori a proseguire in quella forma di inerzia e di insipienza amministrativa denunciata dai bilanci dei due Comuni. È vero che il personale grava in maniera eccessiva sul bilancio, ed è stato bloccato, ma il bloccò sulle entrate non c'è.

STURZO. Ho fatto osservare che l'economia locale è a terra. Se il disastro di Messina fosse avvenuto in un'altra regione più ricca la città avrebbe potuto essere ricostruita in poche anni; inoltre si deve tener conto anche del fatto che le distruzioni della guerra a Messina sono state gravissime. Lo Stato ha contribuito alla ricostruzione, ma tutte le industrie ed attività commerciali hanno avuto un colpo mortale.

DE LUCA LUCA. Voglio ricordare ai colleghi che il terremoto del 1908 ha distrutto tutte le fonti di ricchezza, sia nella provincia di Messina che in quella di Reggio Calabria. Per due o tre decenni tra la popolazione di quelle zone vi è stata una psicosi per cui tutti coloro che potevano allontanarsi, se ne sono andati ed è rimasta solo la povera gente. Ora, mi pare che accusare le amministrazioni di Reggio Calabria e di Messina di non aver saputo organizzare le loro entrate sia almeno eccessivo. Ripeto ancora che dobbiamo tener conto di tutti coloro che si sono allontanati, ed io, come meridionale, so che quando un meridionale si trasferisce altrove, difficilmente ritorna sui luoghi d'origine. Ricordi la Commissione che a Messina ci sono ancora 2.700 baracche del terremoto del 1908 e che a Reggio Calabria ve ne sono ancora 500.

Ecco perchè ritengo che questi dubbi non dovrebbero sussistere e si dovrebbe essere tutti unanimi nell'approvare il disegno di legge che ci viene presentato.

SPAGNOLLI. Io ho potuto constatare da vicino le precarie situazioni di alcuni Comuni, analoghe a quelle dei comuni di Reggio Calabria e di Messina, e pertanto mi rendo perfettamente conto di come la distruzione della vita sia avvenuta in quelle zone *ab imis*: distruzione non solo di edifici, ma anche e soprattutto delle fonti di vita e di lavoro.

Vorrei però osservare, riagganciandomi alle osservazioni del collega Fortunati, che sarebbe opportuno, non so per ora attraverso quali forme o quali mezzi, venire incontro a queste situazioni, studiando *in loco* quali siano le vie attraverso le quali le fonti di vita e di lavoro distrutte si possono ricostruire. Questo dico perchè non vorrei che ad un certo momento

noi mantenessimo artificialmente delle situazioni precarie attraverso contributi che possono durare in eterno. Ritengo, pertanto, che una nostra azione in questo senso, nello stesso interesse degli amministratori di quei Comuni, non potrà che essere apprezzata.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Indubbiamente i Comuni di cui ci occupiamo si trovano in una situazione particolare a causa di ragioni ambientali e soffrono, d'altra parte, anche di quella malattia che è di tutti i Comuni italiani, i quali hanno subito nel dopo-guerra una dilatazione dei servizi, e quindi del personale, senza una concomitante e corrispondente dilatazione delle entrate.

Il problema, in relazione a tutti i Comuni italiani che si trovano in queste condizioni, è già stato studiato ed è stato anche in parte affrontato con provvedimenti contingenti e temporanei, che non potevano evidentemente risolverlo. E ciò non perchè si preferissero le soluzioni parziali, ma perchè era necessario che, soprattutto dopo la legge del 1952, trascorresse un certo periodo di tempo perchè le finanze comunali si assestassero e mettessero in luce le situazioni veramente tipiche per le quali si potesse ritenere necessario intervenire con provvedimenti speciali.

Ora, indubbiamente, i comuni di Messina e Reggio Calabria sono in una situazione speciale. Il relatore ha voluto essere un po' drastico sulla giustificazione politico-sociale di questo provvedimento; ma certo è che, pur essendo passati 46 anni, le conseguenze del terremoto del 1908 si sentono ancora, e non solo per il fatto che esistono ancora le baracche, ma soprattutto perchè il terremoto ha obbligato questi Comuni ad un genere di costruzioni, di attrezzature stradali, di servizi che sono enormemente costosi. Basti dire che la rete stradale del comune di Messina si estende per molti e molti chilometri, e certamente più di quella di altri Comuni anche tra i più importanti d'Italia. Inoltre, le case sono tutte costruite ad uno o al massimo a due piani, e quindi con costo enorme e minimo rendimento, anche ai fini della sovraimposta sui fabbricati. È chiaro, quindi, che in queste condizioni bisogna avere indubbiamente un occhio piuttosto benevolo verso questi Comuni.

A parte le situazioni ambientali che debbono essere considerate, effettivamente il costo del personale sembra notevole, per cui è necessario che questi Comuni si adeguino nel corso dei prossimi anni ad una situazione più normale.

L'onorevole relatore potrebbe condensare le sue idee in un ordine del giorno, sul quale in sostanza posso essere d'accordo, tanto più — ed è questa la notizia che voglio dare alla Commissione — che da diversi mesi il Ministero ha allo studio un disegno di legge generale che tende a risolvere la situazione dei Comuni deficitari. Forse questo disegno di legge sarebbe già all'esame del Parlamento se il Ministero del bilancio non lo avesse temporaneamente fermato per esigenze di copertura. Comunque è certo che, anche in relazione agli studi che in materia sta facendo una Commissione di tecnici presso il Ministero, entro breve tempo saremo in grado di presentare un disegno di legge organico che tenderà almeno ad avviare a soluzione tutte le situazioni deficitarie dei nostri Comuni.

In questo senso ritengo di andare incontro alle osservazioni fondamentali fatte dal relatore ed anche dal senatore Fortunati. Ma, nonostante ciò, possiamo dare tranquillamente, io credo, questo mezzo miliardo ai comuni di Messina e Reggio Calabria, perchè per quanto possano essere utili le provvidenze che stiamo studiando, certo questi due Comuni sono in una situazione deficitaria organica per cui, per qualche anno almeno, il loro bilancio in ogni caso sarà sempre deficitario. Quindi questo mezzo miliardo che andiamo a distribuire non è dato invano, siatene sicuri. Del resto gli amministratori vedranno in questo gesto che lo Stato compie nei loro confronti non tanto un gesto di lassismo, che li autorizzi a continuare in uno stato di torpore amministrativo, semmai questo ci sia, ma sentiranno piuttosto lo stimolo a migliorare i loro bilanci e la loro amministrazione di modo che, nel 1956, anno terminale di questo contributo, questi bilanci se non raggiungeranno il pareggio potranno avviarsi almeno sulla via del pareggio.

STURZO. Da un esposto che è stato fatto dai Comuni, risulta che dei tentativi di miglioramento dei bilanci ci sono stati da parte delle

Amministrazioni locali. Non vorrei lasciare nell'ombra quello che è stato un piccolo o grande sforzo — io non lo so — delle Amministrazioni locali.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

A favore dei comuni di Messina e di Reggio Calabria è concesso, per le particolari esigenze derivanti dal terremoto del 1908, un contributo annuo complessivo di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1952 al 1956.

Tale contributo sarà ripartito, con decreto del Ministro delle finanze, tra i predetti Comuni proporzionalmente alla popolazione residente sulla base dei dati dell'ultimo censimento ufficiale demografico.

(È approvato).

Art. 2.

I fondi per l'erogazione del contributo previsto dall'articolo 1 della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

All'onere di lire 500 milioni relativo al contributo dovuto per l'anno 1952 si fa fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1952-53.

La spesa di lire 500 milioni per il contributo relativo all'anno 1953 sarà fronteggiata a carico del fondo iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

L'onorevole relatore, d'accordo col rappresentante del Governo, ha formulato l'ordine del giorno di cui do lettura:

« Il Senato della Repubblica, rilevato che la situazione finanziaria dei comuni di Messina e Reggio Calabria è così grave da non poter essere sanata con i provvedimenti oggi a loro favore approvati, fa voti perchè il Governo, studiata la situazione di tali Comuni, voglia da un lato provvedere perchè le Amministrazioni siano invitate ad una più rigida politica finanziaria ed amministrativa e dall'altro voglia studiare provvedimenti perchè possibilmente entro il quinquennio per il quale provvede il disegno di legge oggi approvato, la situazione di tali Comuni possa essere avviata a normalità».

FORTUNATI. Non sono d'accordo, perchè noi non dobbiamo in questa sede dare a Messina e Reggio Calabria una lezione sul come si amministrano i Comuni; sarebbe una censura piuttosto grave. Io poco fa ho posto alla Commissione una questione di carattere generale, cioè di tutti i Comuni che non possono ritrovare nel loro ambiente economico i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Pertanto io ritengo che noi dobbiamo esprimere il voto che sia esaminato a fondo questo problema per vedere come risolverlo attraverso un apporto organico da parte della collettività, senza leggi speciali, senza contributi o integrazioni di bilancio. Questa deve essere la direttiva di carattere generale in una sana politica economica e finanziaria.

Giacchè ho la parola e poichè sono presenti due Sottosegretari responsabili di due Dicasteri in causa nel problema, vorrei osservare che, dal momento che ci troviamo di fronte a questa situazione e riconosciamo l'esigenza che questi aspetti escano, diciamo così, dal patologico amministrativo per rientrare nel patologico economico, dobbiamo riconoscere al tempo stesso che ciò non implica necessariamente l'esistenza di una struttura patologica amministrativa. Infatti nel nostro Paese ci troviamo talvolta di fronte a situazioni paradossali, e l'onorevole Castelli, del resto, lo sa perchè in più occasioni ebbi a parlargliene. Queste situazioni, che non sarebbero patolo-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)32^a SEDUTA (26 maggio 1954)

giche nè dal punto di vista economico, nè da quello finanziario e amministrativo, in realtà, per una particolare interpretazione della struttura legislativa in atto, tali vengono riconosciute e dichiarate.

Cito la situazione del comune di Bologna, perchè è quello che più da vicino mi interessa; ma vi sono molti altri Comuni nella stessa situazione. Noi a Bologna, su un volume generale di entrate ed uscite che supera i 4 o i 5 miliardi, abbiamo, mi pare, 200 milioni — dico 200 milioni — di gettito derivante dall'aumento dell'imposta di consumo, il che significa praticamente che si è realizzato un aumento medio dell'aliquota neanche del 7 o dell'8 per cento. Ebbene, il bilancio di quel Comune è ritenuto deficitario. Il bilancio, così, deve essere sottoposto alla Commissione centrale per la finanza locale e non ci si può muovere, non si può fare un passo, perchè siano ritenuti « deficitari ». Ma, insomma, vogliamo proprio continuamente chiudere gli occhi di fronte alla realtà? Nel momento stesso in cui riconosciamo la necessità che non vi siano intralci amministrativi per i Comuni che non si trovano nelle condizioni materiali di poter risolvere i loro problemi e che hanno bisogno di apporti finanziari da parte della collettività nazionale, perchè mai volete frapporre tutti gli intralci possibili alla vita amministrativa di quei Comuni che riescono a risolvere i loro problemi nei suddetti limiti? Questo è avvenuto per l'interpretazione paradossale dell'ultima legge del 1952. Quando fu discussa la legge in questione in seno alla nostra Commissione, si disse che tutti i Comuni avevano ormai in applicazione un aumento medio dell'imposta di consumo del 50 per cento, con punte per il vino che arrivavano al 200 ed anche al 300 per cento. Si disse anche di porre un limite alla espansione delle imposte di consumo, e contemporaneamente di fare in modo che il limite delle imposizioni indirette fosse più facilmente regolabile attraverso gli enti locali, cioè Giunta provinciale amministrativa e Consigli comunali, senza intralci della Commissione centrale per la finanza locale.

Venne proposto allora un articolo dal relatore di maggioranza, secondo cui in caso di accertata necessità i Comuni possono essere

autorizzati dalle Giunte provinciali amministrative ad aumentare le aliquote fino al limite massimo del 50 per cento, limite che viene ridotto al 25 per cento per il vino. Ora i Comuni chiedono e la Giunta provinciale amministrativa autorizza gli aumenti; poi, avvenuta l'autorizzazione, i Comuni presentano il bilancio, che viene riconosciuto deficitario dalle Giunte provinciali amministrative e dalla Commissione centrale per la finanza locale, con tutti gli intralci che ne derivano. È mai possibile che si debba continuare ad andare avanti su questa strada?

Noi in sostanza riconosciamo che esiste un problema di carattere generale; andiamo cioè alla ricerca di una soluzione per sanare la situazione dei Comuni strutturalmente deficitari e nello stesso tempo andiamo a caccia di lucciole. Ciò mi pare veramente paradossale!

A mio avviso occorre una certa elasticità di interpretazione. Invece è avvenuto che un direttore generale, ad esempio, su una certa questione si è impuntato ed ha richiesto il parere del Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto che quella determinata norma dovesse essere interpretata in un dato modo. Quando io ho proposto il quesito *ex abrupto* al Ministro Vanoni, il Ministro che ha una mente aperta e spregiudicata, mi ha dato subito ragione e ha dichiarato che quella interpretazione non aveva senso; ma poi ha aperto le braccia e ha detto: « Cosa ci vuoi fare? ». Torniamo allora a riproporre il quesito anche ora che, essendo « ritornato » il vecchio Ministro dell'interno, la cosa diventa più difficile? Vorrei, insomma, che la Commissione finanze e tesoro del Senato prendesse posizione in proposito, non in questa sede, evidentemente. Nel momento stesso in cui ci occuperemo dei bilanci dei Comuni autenticamente deficitari, sarà pure lecito occuparci della questione! Se mettiamo sullo stesso piatto della bilancia i Comuni che hanno bisogno di leggi speciali e di integrazioni e i Comuni che da anni con i loro sforzi non chiedono un soldo a nessuno e tirano avanti, mi pare che facciamo qualcosa di assolutamente ingiusto.

PRESIDENTE. Senatore Fortunati, sarà mio preciso dovere far presente al Presidente Bertone queste sue osservazioni.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)32^a SEDUTA (26 maggio 1954)

TRABUCCHI, *relatore*. Ho modificato il precedente testo dell'ordine del giorno in questo senso:

« Il Senato della Repubblica, rilevato che la situazione finanziaria dei comuni di Messina e Reggio Calabria è così grave da non poter essere sanata con i provvedimenti oggi a suo favore approvati; fa voti perchè il Governo — studiata la situazione di tali Comuni — da un lato voglia invitare le Amministrazioni ad una rigida politica finanziaria ed amministrativa e dall'altro voglia studiare provvedimenti perchè possibilmente entro il quinquennio per il quale dispone il disegno di legge: "Provvidenze a favore dei comuni di Messina e Reggio Calabria" (423) oggi approvato, la situazione di tali Comuni possa essere avviata a normalità ».

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei sottolineare la parola « possibilmente » perchè si tratta di situazioni così organicamente deficitarie che arrivare al 1956 al pareggio evidentemente è un impegno che non può essere assunto.

STURZO. Dichiaro di non avere difficoltà ad approvare questo ordine del giorno. Mi riservo comunque in una prossima analoga occasione di presentarne un altro in forma più organica e più ampia.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, passiamo all'approvazione dell'ordine del giorno del senatore Trabucchi.

FORTUNATI. Anche a nome dei colleghi del mio gruppo, dichiaro la nostra astensione dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Gozzi: « Proroga del termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610: Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi » (487) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Gozzi: « Proroga del termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610: Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifica agli ordinamenti degli Istituti stessi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il termine del 31 dicembre 1952 fissato all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, è prorogato al 31 dicembre 1954.

TRABUCCHI, *relatore*. Con l'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, si stabiliva che per i dipendenti dagli enti locali non iscritti agli istituti di previdenza ci fosse un termine, che andava a scadere esattamente il 31 dicembre 1952, perchè potessero essere sistemate le loro situazioni con effetto retroattivo indefinito, mentre, in data successiva al 31 dicembre 1952 la sistemazione sarebbe avvenuta solo per un decennio precedente.

L'onorevole Gozzi propone con il suo disegno di legge di prorogare quel termine di scadenza fino al 31 dicembre 1954, in quanto il periodo di tempo utile in pratica era stato solo di 6 mesi dato il ritardo dell'entrata in vigore della legge n. 610.

Il Governo si è dichiarato favorevole all'approvazione del disegno di legge, e pertanto ritengo che la Commissione possa approvarlo con tutta tranquillità.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole all'accoglimento di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione. Metto ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Disposizioni per l'estinzione di alcuni debiti dello Stato** » (414) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'estinzione di alcuni debiti dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRACCESI, *relatore*. La relazione del Ministro del tesoro, che accompagnò questo disegno di legge alla Camera dei deputati, dove venne presentato ed approvato già nella scorsa legislatura, e che ha nuovamente illustrato questo provvedimento quando è stato ripresentato nel 1953, è una relazione volutamente ampia e dettagliata. Contiene infatti nella sua premessa alcune notizie riguardanti l'amministrazione dei debiti redimibili o perpetui dei quali si propone il rimborso e la cronistoria delle disposizioni che dal 1874 si sono succedute per la eliminazione o la riduzione della molteplicità dei titoli suddetti, onde giungere alla dimostrazione che l'unico modo che può portare alla effettiva cancellazione di siffatti debiti è quello di disporre il rimborso alla pari, cioè al loro valore nominale.

Indicati i titoli dei quali si propone il rimborso ed il loro ammontare complessivo in lire 1.055.325.639 la relazione ministeriale precisa che lo scopo cui tende il provvedimento proposto è quello di conseguire l'auspicata semplificazione dei compiti e dei servizi dalla Direzione generale del debito pubblico.

Si sostiene infatti, a dimostrazione della tesi che, con poco più di un miliardo vengono eliminati ben 25 debiti con i conseguenti oneri

di gestione, sui 37 amministrati, che la spesa è nuova unicamente per rimborso del capitale dei debiti consolidati (circa 220 milioni) perchè per il rimborso dei redimibili la spesa deve essere considerata un semplice anticipo, rinunciando lo Stato al rimborso rateale previsto dai rispettivi piani di ammortamento, e che se anche, per far fronte a tale operazione, il Tesoro dovesse procurarsi tutta la somma richiesta, il maggior onere di interessi derivantene (si estinguerebbero infatti dei debiti il cui tasso è in media di poco superiore al 3 per cento, pagando oltre il 5 per cento per ottenere il capitale necessario) tale maggior onere sarebbe sufficientemente compensato dalla economia di lavoro (personale del centro e della periferia) e dal risparmio sulle spese di esercizio per stampati, registri, carteggi, ecc.

La relazione ricordata, dopo aver dato ragione della articolazione del disegno di legge, fornisce ampi cenni illustrativi dei vari debiti presi in considerazione.

Per suo conto il vostro relatore si permette innanzitutto ricordare la situazione trimestrale dei debiti pubblici al 31 marzo 1954. Essa risulta della seguente consistenza: debiti consolidati e perpetui n. 11 per lire 52.075.817.000 di capitale e lire 2.507.101.000 di rendita; debiti redimibili n. 23 per lire 228.851.487.000 di capitale e lire 9.870.301.000 di rendita; buoni del tesoro poliennali n. 5 per lire 970.000.000.000 di capitale e lire 48.500.000.000 di rendita. Il totale, quindi, dei debiti amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico è di n. 39 per lire 1.251.827.304.000 di capitale e lire 60.787.403.000 di rendita.

Agli effetti del presente disegno di legge la consistenza dei debiti di cui si propone la estinzione appare quindi oggi così: sette consolidati o perpetui per l'ammontare di lire 219.361.476 capitale e di lire 7.324.139 di rendita; quindici redimibili per l'ammontare di lire 797.875.400 capitale e lire 24.824.660 di rendita.

Si nota intanto che, dalla data di presentazione del disegno di legge ad oggi, i debiti di cui si propone l'estinzione sono diminuiti nel numero in quanto le obbligazioni Livornesi sono scomparse con la scadenza del 31 dicembre scorso, e l'ammontare complessivo dei debiti

di cui sopra è ridotto, per i rimborsi avvenuti nel frattempo, da 1 miliardo e 55 milioni a 1 miliardo e 17 milioni.

Credo opportuno comunque fornire il dettaglio della consistenza al 31 marzo 1954 dei debiti in questione.

Consolidato 3 per cento - 1861; importo lire 158.814.169,34; Debito feudale 3 per cento Modena lire 465.445,66; Debito 5 per cento comuni di Sicilia lire 19.724.706,20; Debito 5 per cento Corpi morali di Sicilia lire 17.439.973,60; Rendita 3 per cento creditori province napoletane lire 3.115.031,66; Rendita 3 per cento legge 26 marzo 1885, lire 19.754.791,66; Assegni 3 per cento Comunità Reggio e Modena lire 47.361; Debito Red. 3,50 per cento - 1908; lire 34.079.500; Debito Red. 3 per cento - 1910 lire 84.751.200; Obbligazioni 3 per cento Ferr. Vittorio Emanuele lire 29.742.000; Obbligazioni 3 per cento Ferr. Torino-Savona-Acqui lire 2.422.500; Obbligazioni 5 per cento Ferr. Udine-Pontebba lire 13.393.500; Azioni 2 per cento Ferr. Cavallermaggiore-Bra lire 175.000; Obbligazioni 3 per cento Ferr. Cavallermaggiore-Alessandria lire 740.000; Azioni Ferr. Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara lire 1.648.000; Ferr. 3 per cento Lucca-Pistoia lire 492.240; Ferr. 3 per cento Romana lire 1.076.500; Ferroviarie 3 per cento lire 603.693.000; Risanamento Napoli 5 per cento lire 7.168.000; Ferr. Vigevano-Milano lire 760.000; Autostrada Milano-Bergamo 6 per cento lire 6.834.000; Aziende patrimoniali dello Stato 4,50 per cento lire 10.900.000; Totale lire 1.017.236.919,12.

Per la storia dettagliata di ciascuno dei debiti anzidetti richiamo, come ha già fatto, la relazione ministeriale, però per sommi capi mi sia consentito di rilevare almeno l'anzianità di qualcuno di essi la cui data di nascita non è rilevabile dalle « generalità » indicative dei titoli.

Il Debito feudale modenese 3 per cento risale a un decreto del Duca di Modena del 3 ottobre 1825.

I Debiti 5 per cento dei Comuni e dei Corpi morali di Sicilia risalgono rispettivamente il primo, quello dei Comuni, al decreto del proditatore della Sicilia in data 17 ottobre 1860; il secondo, quello dei Corpi morali, al Sovrano

rescritto 28 giugno 1832 e sovrane disposizioni successive.

La Rendita 3 per cento assegnata ai creditori legali nelle province napoletane è dovuta ai decreti del 19 settembre 1815, 23 marzo 1818, 5 marzo 1819, 9 gennaio 1827.

Gli Assegni 3 per cento Comunità Reggio e Modena nacquero col Sovrano decreto degli Stati estensi del 17 luglio 1830.

Le obbligazioni 3 per cento della ferrovia Vittorio Emanuele vennero emesse in base ad una prima legge del 25 agosto 1863.

Le obbligazioni 3 per cento delle ferrovie Romane ebbero origine dal decreto del Governo pontificio del 16 agosto 1856.

Le obbligazioni 3 per cento della ferrovia Lucca-Pistoia dai decreti del Governo Granducale 19 febbraio 1856 e 10 marzo 1858.

Le obbligazioni 3 per cento della ferrovia Torino-Savona-Acqui risalgono al 1861, le azioni privilegiate e le obbligazioni relative alle azioni privilegiate e le obbligazioni relative alle Ferrovie Cavallermaggiore-Bra-Alessandria ecc. al 1876.

Infine le obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano al 1864, quelle della ferrovia Udine-Pontella al 1873 e le obbligazioni ferroviarie 3 per cento della rete Mediterranea, Adriatica e Sicula dal 1885 al 1887.

La vecchiaia è sempre una cosa noiosa, almeno per i giovani, ma effettivamente fra i motivi atti a giustificare la soppressione di questi titoli, è valido quello della vetustà degli stessi, vetustà che, essendo il primo danno, porta con sé gli altri conseguenti, quali:

1) la spesa di gestione sproporzionata alla consistenza dei titoli stessi (basta infatti pensare che mentre l'ammontare dei titoli da estinguere rappresenta una percentuale inferiore ad un millesimo della consistenza totale dei debiti della Direzione generale del debito pubblico, il numero dei certificati al portatore o nominativi che li rappresentano [circa 480.000] è pari ad un cinquantesimo della circolazione totale);

2) le difficoltà di amministrazione per il complesso sistema di scritture richiesto per la difficile organizzazione delle estrazioni e per il pagamento degli interessi, che per molti titoli al portatore avviene con la applicazione

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)32^a SEDUTA (26 maggio 1954)

di stampiglie sul certificato, mentre per quelli nominativi è usato il vecchio e laborioso sistema delle ricevute;

3) le spese straordinarie per rinnovo certificati, fogli cedole, ecc.

Secondo alcuni dati forniti dall'Amministrazione, ove non avvenisse l'estinzione di tali debiti occorrerebbe col 1° luglio 1954 allestire infatti nuovi fogli cedole per le obbligazioni del debito redimibile 3 per cento del 1910 e occorrerebbe anche procedere al cambio delle cartelle del Consolidato 3 per cento 1871 con una spesa superiore ai 4 miliardi.

Col 1955 infine si renderebbe necessario il riaffogliamento delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento con la spesa di circa 30 milioni e il riaffogliamento dovrebbe rinnovarsi almeno un'altra volta prima dell'estinzione di questo debito.

La stampa e la diramazione del bollettino di estrazione per i titoli in oggetto comporterebbe infine una spesa di 2 milioni all'anno.

Se questi motivi ed altri eventuali militano a favore dell'approvazione della presente legge, sento doveroso però almeno fare presente quelli che a mio avviso appaiono contrari.

Data l'attuale situazione del Tesoro, che non ha eccessive larghezze, è da domandarsi se è conveniente ed opportuno estinguere dei debiti anche se il loro ammontare è di appena 1 miliardo, debiti che costano in media poco più del 3 per cento, con denaro che costa al minimo il 5 per cento.

La risposta può determinarsi a seconda delle valutazioni di ciascuno e perciò il relatore si rimette al parere della Commissione.

La proposta di rimborso di questi titoli, conosciuta ormai da anni, potrebbe aver invogliato qualche conoscitore a fare un'azione di reperimento almeno di alcuni fra gli stessi, in quanto la differenza fra il prezzo di mercato e quello di rimborso poteva dare un margine discreto; e allora nel dubbio che ci sia stato un tale fenomeno speculativo conviene premiarlo?

Anche qui spetta alla Commissione esprimere il suo parere.

Per la verità, secondo le registrazioni avvenute nelle Borse di Milano e di Roma dal 1952 in poi, le contrattazioni ufficiali dei titoli stessi apparirebbero limitatissime, ma è noto che non

tutte le contrattazioni del genere avvengono normalmente in Borsa.

Non converrebbe studiare il provvedimento di conversione obbligatoria di tali titoli, anziché rimborsarli?

Premesso che alla copertura della spesa è stato provveduto con la nota di variazione al bilancio dell'esercizio finanziario 1952-53 (legge 9 aprile 1953, n. 248), ove la Commissione decida di approvare il disegno di legge, mi riservo di chiarire la portata di ciascuno dei sei articoli che lo costituiscono.

RODA. Con questo disegno di legge si emanano le disposizioni per l'estinzione di alcuni debiti dello Stato. In sostanza lo Stato per gli interessi passivi di questi debiti paga il 3 per cento, mentre se sarà obbligato a prendere in prestito del denaro fresco pagherà il 5 per cento. Lo Stato in questo caso rinuncia a qualcosa come 25 milioni all'anno, perchè rimborsa alla pari debiti che gli costano circa 30 milioni, mentre andrà ad assumere nuovi mutui che gli costeranno come interessi passivi 55 milioni l'anno.

La prima domanda è questa: l'amministrazione di questi piccoli debiti, che sono quantitativamente numerosi, costa effettivamente tanto da richiedere allo Stato un sacrificio di 25 milioni l'anno? Seconda domanda: non era opportuno, di fronte a una certa manovra, che naturalmente si è sviluppata ai margini di questi titoli, trovare una via diversa che non fosse quella di dare un premio ai possessori di questi titoli, i quali a conoscenza di questa proposta di legge, che mi sembra navighi negli ambulacri della Camera e del Senato da tre anni, hanno acquistato i titoli stessi?

Infatti, penso che questi titoli non abbiano mai avuto una quotazione superiore alle 60 lire, e ora noi rimborsandoli a 100 diamo un premio del 40 per cento a queste persone molto accorte che, informate da due o tre anni, hanno evidentemente speculato su qualcosa come il 40 per cento su 1 miliardo.

Quando si portano questi disegni di legge alla discussione del Parlamento bisognerebbe cercare di seguire una forma celere per evitare quelle speculazioni che non piacciono a nessuno di noi.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)32^a SEDUTA (26 maggio 1954)

Pongo infine una terza domanda: perchè non si è ricorso alla conversione di questi titoli in un unico titolo come si è fatto in altre occasioni?

Queste solo le ragioni che mi preoccupano e mi lasciano perplesso.

FORTUNATI. Credo che si debba essere tutti d'accordo sul fatto di eliminare una forma di gestione estremamente onerosa, come credo sia opportuno che l'Amministrazione del debito pubblico abbia a che fare con un'organizzazione articolata, ma unitaria.

Su questo dubbi di sorta non ve ne sono; quindi in linea generale non avrei sollevato eccezioni di fondo sulle finalità che si propone il disegno di legge. Vi sono però delle perplessità che sorgono dalla formulazione degli articoli.

In fondo non si è battuta la strada della conversione obbligatoria, si è scelta invece la strada attraverso la quale si dice: o tu chiedi il rimborso, od entro 10 anni perdi tutto. Mi sembra che in parole povere le cose siano in questi termini, perchè all'articolo 4 è detto che il capitale si prescrive col decorso di 10 anni. Pertanto con l'approvazione di questo disegno di legge avremmo una situazione siffatta: o il possessore del titolo si presenta a chiedere un rimborso alla pari, oppure entro 10 anni perde tutto, e in ogni caso, dal momento in cui la legge sarà promulgata non ha più diritto alla corresponsione degli interessi.

Forse sarebbe stata preferibile la strada della conversione obbligatoria in un titolo scelto dall'Amministrazione del debito pubblico nel quadro della politica del Tesoro, perchè qui in fondo le forme di reinvestimento sono scelte dal portatore del titolo. Poteva forse essere più opportuno che la scelta del reinvestimento fosse in un certo senso vincolata, prevedendo cioè o il rimborso puro e semplice o il passaggio ad un'altra forma di titolo scelto dallo Stato.

Dal punto di vista formale credo infine che all'articolo 1 dovrebbe essere chiarito che il terzo comma si riferisce a tutto l'articolo, e non, come sembra, solo al comma precedente.

CORTI. Credo che per questi titoli in questo ultimo periodo non vi sia stato movimento

di compravendita, quindi la preoccupazione che il disegno di legge di oggi possa rappresentare un regalo fatto ai possessori dei titoli mi sembra sia eccessiva, anche per il fatto che per la maggior parte questi titoli sono nel portafoglio di alcune aziende.

Circa la possibilità di trovare un altro investimento, è difficile che il Governo possa offrirne un altro perchè si tratta di un consolidato già bloccato. Pertanto mi sembra che la unica soluzione sia quella di rimborsare i titoli lasciando al titolare la scelta del reinvestimento.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sostanzialmente qui si tratta di operare una scelta in ordine ad una convenienza. Evidentemente, se dovessimo tenere esclusivamente conto delle considerazioni fatte dal senatore Roda non dovremmo effettuare il rimborso dei titoli.

Il senatore Roda dice che con questa operazione lo Stato verrebbe ad onerarsi di 25 milioni, la differenza cioè tra il 3 e mezzo per cento e il 5 per cento.

Ora, deve tener conto l'onorevole Roda che oltre la spesa che comporta la corresponsione degli interessi ai presentatori dei titoli, c'è da sostenere la spesa per l'amministrazione dei titoli stessi. Quando si pensi che questi titoli rappresentano un cinquantesimo di tutto il complesso dei titoli in circolazione, ci si può rendere conto che, volendo fare una proporzione, essi costano un cinquantesimo della spesa attuale per la gestione del debito pubblico.

Si potrebbe allora osservare che in tal caso saranno licenziati degli impiegati; no, non saranno licenziati, perchè è evidente che in questi anni vi è stato un incremento nelle emissioni dei titoli, il che ha comportato un maggior lavoro fronteggiato con prestazioni straordinarie.

Ora, alla vigilia di dover procedere all'affogliamento di un grande numero di titoli, sembra conveniente seguire la via proposta dal disegno di legge in esame.

Bisogna notare inoltre che gli Istituti di credito che collaborano col Debito pubblico si trovano oggi, con i costi attuali, nella necessità di richiedere compensi. Si tratta infatti di raccogliere un gran numero di titoli, di elen-

carli, di consegnarli alla Tesoreria, di riconsegnarli ai titolari e tutto questo per somme spesso modeste.

Vogliamo mettere tutti i creditori nelle condizioni iniziali nelle quali hanno contratto questi prestiti, perchè non siano onerati di spese? Mi sembra che anche questo motivo sia da tener presente.

Voler cedere alla tentazione di procedere alla conversione obbligatoria mi sembrerebbe screditare lo Stato. Non possiamo lasciare la convinzione che, volendo rescindere un contratto, lo Stato ricorra a forme non del tutto ortodosse. Non abbiamo altra strada che quella di rimborsare i titoli in modo che il percipiente possa reinvestire liberamente il suo denaro.

Faccio un'altra considerazione. Vogliamo emettere un titolo speciale, perchè lo Stato ne abbia convenienza, soltanto per un miliardo? La finanza statale si è così dilatata che l'emissione di un altro prestito per un miliardo, che non dovrebbe essere tutto consolidato, ma consolidato in parte e in parte redimibile, creerebbe una confusione ed un peso maggiore dell'utile. Quindi rimane la tesi del rimborso. Si tratta di rimborsare anche titoli del valore nominale di 100 lire ciascuno, e ci sarà il risparmiatore che riceverà 100.000 lire e quello che riceverà 100 lire. Oggi i titoli di 100 lire non si emettono più. La convenienza del rimborso mi pare quindi evidente.

In ordine alla considerazione di eventuali speculazioni che fossero state fatte, devo notare che questo disegno di legge è in elaborazione dal 1949. Questo disegno di legge ha formato oggetto di studio della Commissione parlamentare di vigilanza per il debito pubblico che si è trovata unanime nel valutare la convenienza del rimborso di questi titoli. Dal 1949 ad oggi chi avesse voluto comperare i titoli per fare una speculazione, evidentemente avrebbe sbagliato. Le speculazioni sui titoli di solito si fanno a termine e non a contanti. La eventuale incetta da parte di privati agenti di cambio o Banche avrebbe potuto operare solo sulla parte dei titoli al portatore che sono circa il 25, 30 per cento della consistenza totale dei titoli che andiamo ad estinguere perchè tutti gli altri sono nominativi. Dico questo per ridurre l'affermazione

della potenziale possibilità di speculazioni ai suoi termini reali. I senatori Corti e Braccisi che hanno vissuto nella Banca e che ne percepiscono ancora i movimenti hanno portato una testimonianza in proposito.

Per queste ragioni caldeggio l'accoglimento di questo disegno di legge che si tradurrà in una effettiva economia per lo Stato. Le ultime perplessità, espresse del resto doverosamente dal relatore, mi sembra siano state del tutto soddisfatte.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

Il capitale dei debiti elencati nell'annessa tabella è rimborsabile alla pari dal giorno successivo a quello di scadenza della rata d'interessi in corso alla data di pubblicazione della presente legge.

Il capitale delle obbligazioni dell'autostrada Milano-Bergamo è rimborsabile dal giorno dopo la scadenza della rata d'interessi successiva a quella in corso alla data di pubblicazione della presente legge.

Le obbligazioni e le azioni cessano di fruttare interessi dal giorno stabilito per il rimborso.

Il capitale delle azioni infruttifere per la ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara è rimborsabile dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Il rimborso si esegue con l'osservanza delle norme stabilite per le obbligazioni o azioni dei debiti redimibili dal regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 3.

Qualora si dia incarico all'Amministrazione del Debito pubblico di operare il reinvestimento del capitale da rimborsare, rappresentato da titoli nominativi, l'operazione può eseguirsi su semplice domanda dell'esibitore di essi. Allo stesso esibitore sono liberamente consegnati i nuovi titoli, aventi la medesima intestazione ed i vincoli e le ipoteche gravanti le rendite rimborsate, insieme con la frazione in contanti dell'importo capitale inferiore al minimo iscrivibile.

(È approvato).

Art. 4.

Il capitale delle rendite considerate nell'articolo 1 si prescrive col decorso di dieci anni a partire dalla data di rimborsabilità indicata nell'articolo medesimo.

Il termine di prescrizione stabilito dal precedente comma si applica altresì al capitale

delle obbligazioni di debiti redimibili, estratti prima della data di entrata in vigore della presente legge; ma il termine stesso decorre da questa data, purchè a norma delle leggi precedenti, non rimanga a decorrere un termine minore.

(È approvato).

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte delle entrate di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 248, di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

TABELLA ALLEGATA

DENOMINAZIONE DEL DEBITO DA RIMBORSARE	Saggio	Data di scadenza delle rate di interessi
1. — Consolidato (1861)	3 %	31 marzo e 30 settembre
2. — Debito feudale 3 ottobre 1825 (Modena)	3 %	7 febbraio e 7 agosto
3. — Debito dei Comuni di Sicilia	5 %	31 dicembre e 30 giugno
4. — Debito dei Corpi Morali di Sicilia	5 %	31 dicembre, 30 aprile e 31 agosto
5. — Debito dei Creditori Legali Napoletani	3 %	31 dicembre, 31 marzo 30 giugno e 30 settembre
6. — Debito 26 marzo 1885	3 %	31 dicembre e 30 giugno
7. — Assegni alle Comunità di Reggio e Modena	3 %	31 dicembre
8. — Obbligazioni 3,50 % netto (create con legge 24 dicembre 1908, n. 731)	3,50 %	31 marzo e 30 settembre
9. — Obbligazioni 3 per cento netto (create con legge 15 maggio 1910, n. 228)	3 %	31 marzo e 30 settembre
10. — Obbligazioni della Ferrovia Vittorio Emanuele	3 %	31 marzo e 30 settembre
11. — Obbligazioni per la Ferrovia Torino-Savona-Acqui	3 %	31 dicembre e 30 giugno
12. — Obbligazioni per la Ferrovia Udine-Ponterebba	5 %	31 dicembre e 30 giugno
<i>Titoli Ferrovie Monferrato:</i>		
13. — Azioni privilegiate della Società per le Ferrovie del Monferrato emesse per il tronco Cavallermaggiore-Bra.	2 %	31 dicembre
14. — Obbligazioni per la Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria.	3 %	31 dicembre e 30 giugno
15. — Azioni, dette comuni, della Società per le Ferrovie del Monferrato per i tronchi Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara.	—	—
<i>Obbligazioni Ferrovie Romane:</i>		
16. — Obbligazioni per le Ferrovie Livornesi (serie A, B, C, D ¹ , D ²).	3 %	31 dicembre e 30 giugno
17. — Obbligazioni per la Ferrovia Lucca-Pistoia (emissioni 1856, 1858 e 1860)	3 %	28 febbraio e 31 agosto
18. — Obbligazioni, dette comuni, per le Ferrovie Romane.	3 %	31 dicembre e 30 giugno

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

32ª SEDUTA (26 maggio 1954)

DENOMINAZIONE DEL DEBITO DA RIMBORSARE	Saggio	Data di scadenza delle rate di interessi
<i>Obbligazioni Ferroviarie:</i>		
19. — Per la rete Adriatica (Serie A, B, C, D, E)	3 %	31 dicembre e 30 giugno
20. — Per la rete Mediterranea (Serie A, B, C, D, E)	3 %	31 dicembre e 30 giugno
21. — Per la rete Sicula (Serie A, B, C, D, E)	3 %	31 dicembre e 30 giugno
22. — Obbligazioni per il risanamento della Città di Napoli (Serie 3ª, 4ª, 7ª, 8ª)	5 %	31 dicembre e 30 giugno
23. — Obbligazioni per la Ferrovia Vigevano-Milano	2,40 %	31 dicembre e 30 giugno
24. — Obbligazioni per l'autostrada Milano-Bergamo	6 %	31 dicembre e 30 giugno
25. — Obbligazioni delle Aziende Patrimoniali dello Stato	4,50 %	28 febbraio e 31 agosto

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, ricordando che approvando il testo nella sua stesura definitiva si approva anche la tabella allegata.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.